

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99): .....

**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

**PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE POLITICHE  
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.  
GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO**

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:

UFFICIO: **Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro e di sviluppo del capitale umano.**



**GIUNTA REGIONALE**

Seduta del **16 APR. 2012** Deliberazione N. **235** .....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **16 APR. 2012**  
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. ....  
con l'intervento dei componenti: **GIOVANNI CHIÒDI**

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ....                             | 6. <del>FEBBO ASSENTE</del> ..... |
| 2. <b>CASTIGLIONE ASSENTE</b> ..... | 7. <b>GATTI</b> .....             |
| 3. <b>GARPINETA</b> .....           | 8. <b>GIULIANTE</b> .....         |
| 4. <b>DE FANIS</b> .....            | 9. <b>MASCI</b> .....             |
| 5. <b>DI DALMAZIO</b> .....         | 10. <b>MORRA ASSENTE</b> .....    |
| 5. <b>DI PAOLO</b> .....            | <b>Walter Gariani</b>             |

Svolge le funzioni di Segretario .....

**OGGETTO**

**Decreto Legislativo 14-09-2011, n. 167, recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" - artt. 3, 4 e 5. Approvazione documenti attuativi.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il **Decreto Legislativo 14-09-2011, n. 167**, recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

**DATO ATTO** - che l'art. 1 del predetto D.Lgs.vo 167/2011, definisce il contratto di apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, distinto secondo le seguenti tipologie:  
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;  
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;  
c) apprendistato di alta formazione e ricerca;  
- che le suddette tipizzazioni contrattuali, trovano specifica disciplina, rispettivamente, agli artt. 3, 4 e 5 del medesimo D.Lgs.vo 167/2011;

**CONSIDERATO** che il successivo art. 7, comma 7, del menzionato D.Lgs.vo 167/2011, prevede espressamente che per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui allo stesso decreto non sia immediatamente operativa, trovino applicazione, in via

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Per il Dirigente del Servizio  
(vacante)  
Il Direttore Regionale  
**Dott. Germano De Sanctis**

**Dott.ssa Maria Saula Gambacorta**  
(firma)

**Dott.ssa Maria Saula Gambacorta**  
(firma)

(firma)


Il Direttore Regionale  
**Dott. Germano De Sanctis**

Il Componente la Giunta  
**Avv. Paolo Gatti**

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
(firma)




Il Presidente della Giunta  
(firma)

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

transitoria e non oltre sei mesi dalla data di sua entrata in vigore, le regolazioni vigenti;

**DATO ATTO** che il *dies a quo* per la decorrenza del predetto semestre, è la data del 25 ottobre 2011 (entrata in vigore del Decreto legislativo in oggetto), con scadenza al 25 aprile 2012;

**CONSIDERATO,** sotto altro profilo, che in data 12/04/2012 è stata presentata alla Commissione Tripartita Regionale la bozza di D.D.L.R. denominato "Testo Unico del Welfare", con il quale la Regione Abruzzo mira a riordinare, in maniera organica, le disposizioni regionali vigenti in materia di politiche del lavoro, della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento, nonché del volontariato e dello sviluppo dell'associazionismo, dando avvio, in tal modo, all'*iter* di approvazione dello stesso;

**RILEVATO** che l'attuazione delle competenze specifiche regionali, in relazione ai menzionati artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs.vo 167/2011, può essere realizzata mediante atti amministrativi, in diretta dipendenza delle disposizioni legislative nazionali;

**RITENUTO,** nelle more dell'approvazione del suddetto D.D.L.R., nel quale troveranno collocazione definitiva le disposizioni legislative regionali in coerenza con il richiamato D.Lgs.vo 167/2011, di procedere ad approvare i documenti di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituiscono una prima attuazione delle previsioni normative del legislatore nazionale in materia:

- Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nella Regione Abruzzo – (Allegato "A");
- Disposizioni regionali in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, con relativo Allegato 1 – Standard formativi minimi relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere – (Allegato "B");
- Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca nella Regione Abruzzo – (Allegato "C");

**SENTITA** la Commissione Regionale per l'Apprendistato, nella seduta del 12/04/2012, ed acquisitone il parere agli atti della Direzione proponente;

**EVIDENZIATO** che la disciplina oggetto del presente atto potrà subire modifiche e/o integrazioni, in conseguenza dell'emanazione del provvedimento normativo nazionale di riforma del mercato del lavoro, disegno di legge attualmente in discussione al Senato;

**DATO ATTO** del parere espresso dal Direttore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

**1) DI APPROVARE** i documenti attuativi degli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs.vo 167/2011, parti integranti e sostanziali del presente atto, come di seguito enucleati:

- Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nella Regione Abruzzo – (Allegato "A");
- Disposizioni regionali in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, con relativo Allegato 1 – Standard formativi minimi relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere – (Allegato "B");

Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca nella Regione Abruzzo – (Allegato "C").

**2) DI DARE ATTO:**

- che la disciplina oggetto del presente atto si applica nella more dell'approvazione del D.D.L.R. denominato "Testo Unico del Welfare" e del D.D.L. nazionale di Riforma del Mercato del Lavoro;
- che, pertanto, la regolamentazione *de qua* potrà subire modifiche e/o integrazioni.

**3) DI DISPORRE** la pubblicazione del presente deliberato, unitamente agli allegati, sul B.U.R.A.T e sul sito <http://www.regione.abruzzo.it/fil>.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

**REGIONE  
ABRUZZO**



**GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO  
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
VIA RIETI, NR. 45 – 65121 - PESCARA (PE)**

**SCHEMA DI ACCORDO  
PER LA DISCIPLINA E LA DURATA  
DELL’APPRENDISTATO  
PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA  
PROFESSIONALE NELLA REGIONE ABRUZZO**

## ACCORDO

### PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE (AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, D.LGS., 14 SETTEMBRE 2011, N. 167)

TRA

Regione Abruzzo

E

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, UNMS,  
ANMIL, UIC, Consigliera Regionale di Parità

E

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo

**di seguito denominate “Parti”**

## VISTO

- a) Accordo in Conferenza unificata del 14 luglio 2005, recepito con D.I. del 10 ottobre 2005, che approva il modello di “Libretto formativo del cittadino”, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i);
- b) Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
- c) Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- d) Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- e) Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all’art. 64 comma 4 bis rispetto all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- f) Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale).
- g) Legge n. 183/2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi dell’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con un contratto di apprendistato per

- l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
- h)** Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente l'adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
  - i)** Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
  - j)** Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell' 11 novembre 2011;
  - k)** *“Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLPS e dal MIUR”*, che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell'apprendistato quale *“innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro...”*;
  - l)** D.L.gs., 14 settembre 2011, n. 167 recante il *“Testo unico dell'apprendistato”* emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, comma 30, Legge, nr. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
  - m)** Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
  - n)** Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
  - o)** L.R., 4 dicembre 2009 nr. 30 *“Aspetti formativi del contratto di Apprendistato”*;
  - p)** Commissione Regionale per l'Apprendistato istituita dall'art. 22, L.R. 4 dicembre 2009, nr. 30.

## CONSIDERATO

- ♣ che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.lgs., 14 settembre 2011, nr. 167, la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto definito dall'Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, approvato nella seduta del 15 marzo 2012;

- ▲ che l'accordo di cui al punto precedente ha:
  - ▲ definito le qualifiche e i diplomi professionali ai sensi del D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226;
  - ▲ previsto un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226;
  - ▲ rinviato ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni e PP.AA..

### **TENUTO CONTO**

- che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3, D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167 sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lett. d), D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226, così come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I., 11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;
- che gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18, comma 2, D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226, così come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel D.I. 11 novembre 2011;
- che le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15 giugno 2010;
- che i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20, D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226, così come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. 11 novembre 2011;
- che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. 11 novembre 2011, e nel D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;

- che le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c), D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A.;
- che il Protocollo Attuativo Piano Integrato "Giovani Abruzzo" – D.G.R., nr. 572/2011 - può essere uno strumento per incentivare l'implementazione dell'istituto dell'apprendistato;
- che attraverso il P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013, la Regione Abruzzo può prevedere l'attivazione di misure per l'incentivazione del contratto di apprendistato, di cui i datori di lavoro potranno usufruire solo se confermeranno in servizio almeno il 70% dei lavoratori con contratti di apprendistato precedentemente attivati;
- che in coerenza con quanto avviene nei percorsi per gli studenti in età di obbligo di istruzione e di diritto-dovere di IeFP, l'offerta formativa per questa tipologia di apprendisti debba essere regolata e organizzata in funzione della necessità di assicurare, ai giovani fino a 25 anni, l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico/professionali attraverso percorsi conformi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, come definiti dal citato d. lgs. 226/05 ed in considerazione delle specifiche esigenze delle imprese;
- che la durata e l'articolazione dei percorsi formativi debba essere differenziata per livello di scolarità in ingresso;

## LE PARTI CONCORDANO

- di recepire quanto previsto dal D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167 e dall'Accordo del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inserimento dei giovani nel Mercato del Lavoro;
- di recepire tutte le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3, D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167 di cui all'art. 18 comma 1, lett. d), D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226, così come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I., 11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011;
- di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento per la declinazione di tali figure e indirizzi a livello regionale in profili che rappresentano una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro;
- che gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18 comma 2, D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226, così come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel D.I., 11 novembre 2011;
- che le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'Allegato 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il

Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I., 15 giugno 2010;

- che gli obiettivi di base finalizzati a rendere gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fattore di interesse per le imprese e per i giovani sono i seguenti:
  - ▲ valorizzazione delle competenze pregresse dei giovani al fine di rendere maggiormente aderente la formazione sul soggetto;
  - ▲ qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa attraverso un'organizzazione strutturata e allo stesso tempo modulare e flessibile di erogazione che preveda l'intervento delle agenzie formative e delle istituzioni scolastiche anche in forma congiunta;
  - ▲ valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo che, sulla base del Piano Formativo Individuale concordato con l'istituzione scolastica e l'agenzia formativa, favorisca la realizzazione del programma formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
  - ▲ interazione tra impresa, istituzione scolastica e agenzia formativa garantita da concrete forme di interazione tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale;
  - ▲ valorizzazione del ruolo delle Parti sociali anche mediante l'intervento degli organismi bilaterali;
- di introdurre la figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo;
- di riconoscere il ruolo del tutore o referente aziendale come definito all'art. 2 comma 1, lettera d), D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167;
- di valorizzare il raccordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale per il coordinamento della attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
- che il tutor didattico, di concerto con il tutore o referente aziendale, garantirà il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale, attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite, ed effettuata in fase intermedia, al termine di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo;
- che il tutor didattico, in raccordo con il tutore o referente aziendale, attesterà le competenze acquisite dall'apprendista;
- che la Regione Abruzzo stimolerà la formazione del tutor didattico e del tutore o referente aziendale;
- che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalla Regione Abruzzo, nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. 11 novembre 2011, e nel D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226:
  - ▲ per un monte ore non inferiore a settecento ore annue per gli apprendisti minorenni;
  - ▲ per un monte ore non inferiore a quattrocento ore annue nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, tenuto conto della possibilità di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute. Le modalità di riconoscimento dei crediti preesistenti in capo ai maggiorenni saranno definite in atti successivi;



- che la formazione strutturata, qualora non venga svolta in contesti formativi formali, deve essere progettata, verificabile nei tempi d'esecuzione e misurabile nella durata e negli esiti e può essere svolta internamente o esternamente all'azienda;
- che tale formazione strutturata è finalizzata prioritariamente al raggiungimento di competenze di base, professionali comuni e professionali specifiche che verranno definite dal tutor didattico in accordo con un istituzione scolastica (o un organismo di formazione accreditato) ed il tutore o referente aziendale, in funzione delle competenze in ingresso del giovane e dei fabbisogni delle imprese;
- che i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20, D.Lgs., 17 ottobre 2005, nr. 226, così come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I., 11 novembre 2011;
- che i percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale attraverso il contratto di apprendistato si articolano nelle seguenti tipologie:
  - ▲ percorsi triennali: rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado , che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e che sono privi di esperienza lavorativa (privi di crediti in ingresso);
  - ▲ percorsi biennali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno presso istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa (con crediti in ingresso);
  - ▲ percorsi annuali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa (con crediti in ingresso);
- che il percorso formativo per il conseguimento del diploma professionale attraverso il contratto di apprendistato è da intendersi come il proseguimento al IV anno dei percorsi triennali di qualifica. Tale percorso, di durata annuale, è riservato a giovani in possesso di una qualifica professionale coerente con la figura di tecnico, conseguita sia nel sistema dell'IeFP sia presso Istituti Professionali di Stato;
- che la Regione Abruzzo, in considerazione delle risorse disponibili, potrà incentivare, mediante specifici avvisi pubblici, l'utilizzo del presente contratto di apprendistato da parte delle imprese;
- che le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c), D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalla Regione Abruzzo;
- di approvare tutto quanto sopra concordato, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.

Luogo e data .....

Letto e sottoscritto:

Regione Abruzzo  
C.G.I.L.  
C.I.S.L.  
U.I.L.  
Confcommercio  
Confartigianato  
Coldiretti  
UNMS  
ANMIL  
UIC  
Consigliera Regionale di Parità  
Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo